

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 1

Roma, 14/7/2010

Prot. 59790

e, p.c.:

Ai Dirigenti Generali Territoriali
Loro Sedi

All' ANFIA Torino

All'ANCMA Milano

Al Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Segreteria Amministrativa
Sede

Alla CUNA Torino

All' ASCOMAC Roma

Al C.S.R.P.A.D. Roma

All' UNRAE Roma

Ai C.P.A. Loro Sedi

All' UNACOMA Roma

Alle Divisioni della Direzione Generale
per la Motorizzazione
Sede

Alla FEDERAICPA Roma

All' UNITAI Roma

Alla CONFETRA Roma

All'Assessorato Turismo, Comunicazioni e
Trasporti
- Dipartimento Trasporti e Comunicazioni-
Via Notarbartolo n° 9 - 90141 Palermo

Al Consorzio Italiano GPL
Roma

Alla ASSOGASLIQUIDI
Roma

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio
Motorizzazione Civile ed Infrastrutture
Ferroviarie Lung' Adige San Nicolò, 14
33100 Trento

Alla FEDERMETANO
Via Alberelli, 2
50100 Bologna

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
39100 Bolzano

Alla NGV System Italia
Via Serio, 16
20139
Milano

OGGETTO: Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra 20/3/58).

Supplemento 19 alla Serie 01 al Regolamento n.6.

"Prescrizioni uniformi degli indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi".

Si fa seguito al prot. n. 57920 del 7/7/2010 , per comunicare che in data 19/08/2010 entrerà in vigore il supplemento 19 alla serie 01 di emendamenti al regolamento indicato in oggetto.

Il testo dell'emendamento al regolamento (ECE/TRANS/WP29/2009/82) è disponibile in lingua inglese sul sito <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29age.html> nella sezione "proposte adottate - adopted Proposals" - nella sessione di novembre 2009.

Trattandosi di supplemento ciò non implica l'aggiornamento della indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.

A titolo di aggiornamento di quanto precedentemente reso noto, si comunica che i Paesi adottanti il regolamento n. 6 sono attualmente:

E 1	GERMANIA	E 22	FEDERAZIONE RUSSA
E 2	FRANCIA	E 23	GRECIA
E 3	ITALIA	E 24	IRLANDA
E 4	PAESI BASSI	E 25	CROAZIA
E 5	SVEZIA	E 26	SLOVENIA
E 6	BELGIO	E 27	SLOVACCHIA
E 7	UNGHERIA	E 28	BIELORUSSIA
E 8	REPUBBLICA CECA	E 29	ESTONIA
E 9	SPAGNA	E 31	BOSNIA ERZEGOVINA
E 10	SERBIA	E 32	LETTONIA
E 11	REGNO UNITO	E 34	BULGARIA
E 12	AUSTRIA	E 36	LITUANIA
E 13	LUSSEMBURGO	E 37	TURCHIA
E 14	SVIZZERA	E 40	REP. DI MACEDONIA
E 16	NORVEGIA	E 42	COMUNITA' EUROPEA
E 17	FINLANDIA	E 43	GIAPPONE
E 18	DANIMARCA	E 45	AUSTRALIA
E 19	ROMANIA	E 46	UCRAINA
E 20	POLONIA	E 47	SUDAFRICA
E 21	PORTOGALLO	E 48	NUOVA ZELANDA
		E 49	CIPRO
		E 50	MALTA
		E 52	MALESIA
		E 56	MONTENEGRO

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

DC/CD